



Queste sono le date della legge di Bilancio 2024:

- 27 Settembre, presentazione della NadeF
- 15 Ottobre, invio a Bruxelles del Dpb
- 20 Ottobre, presentazione in Parlamento della legge di Bilancio
- entro 31 Dicembre, approvazione definitiva.

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese, con particolare riguardo alla riduzione degli oneri amministrativi e alla promozione del sistema della formazione specializzata, anche in chiave di innovazione tecnologica, digitale e di sviluppo sostenibile, mediante l'aggiornamento, il riordino, il coordinamento e la semplificazione delle disposizioni vigenti, ad esclusione delle misure agevolative in favore dei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell'acquacoltura

Dal taglio del cuneo fiscale fino alle novità per le famiglie, la **Legge di Bilancio 2024** sarà incentrata sulle fasce più deboli, con il fine di supportare chi produce e *“mettere soldi in tasca a famiglie e imprese”*.

il taglio del cuneo fiscale; nuovi incentivi per favorire la natalità; per le pensioni si confermerebbe Quota 103 e Ape sociale, nonché la proroga di Opzione donna. In tema di riforma fiscale obiettivo e

passare da quattro a tre aliquote Irpef; detassazione di tredicesime e premi di produttività; il limite di detassazione dei fringe benefit potrebbe passare a 1.000 euro per tutti; possibile già dalla prossima scadenza del 30 novembre la rateazione del secondo acconto delle imposte sui redditi.

Ulteriori novità riguardano i procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi.

In particolare, è passato un emendamento con cui si stabilisce che con la riforma si dovranno implementare soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

È stato poi specificato che con riferimento all'intero iter procedurale non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione.

Con un ulteriore emendamento approvato è stato inserito tra i requisiti premianti, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, oltre al lavoro femminile, anche il lavoro giovanile.

Professionisti tra i beneficiari degli incentivi

Tra i diversi correttivi che hanno ottenuto il via libera, di particolare rilievo quello che stabilisce il principio che la [qualificazione di professionista](#) non ostacola alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti dove ne ricorrano i presupposti e dove previsto.

Al riguardo si sottolinea che l'emendamento approvato è una riformulazione di un emendamento che sanciva il principio di piena equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/Ce.

Tale raccomandazione, in particolare, considera "impresa" qualsiasi entità, "a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica".

Incentivi aventi natura fiscale

Con un altro emendamento si prevede che la revisione delle misure agevolative deve includere altresì gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, mentre gli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi sono demandati alla specifica disciplina di settore (in pratica, la delega fiscale).

Coordinamento con le competenze delle Regioni

Con alcuni correttivi si esplicita inoltre che la riforma del sistema degli incentivi deve essere definita salvaguardando l'autonomia regionale.

Con gli emendamenti approvati, in particolare, viene stabilito che la revisione dovrà essere fatta nel rispetto delle competenze in materia fissate dall' [articolo 117](#), terzo e quarto comma, della Costituzione.

Si puntualizza poi, che nell'esercizio della delega, il Governo dovrà rispettare l'autonomia programmatica delle Regioni, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei.

Il testo uscito dalla Commissione precisa anche che l'opera di razionalizzazione degli incentivi dovrà tenere conto dell'autonomia delle Regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali sanciscono.

Remissione in bonis bonus edilizi

Con il decreto Cessioni sono state individuate nuove ipotesi in cui è possibile avvalersi della remissione in bonis. La prima opera in caso di omessa o tardiva presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022. Per beneficiare della detrazione è necessario inviarla entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione. Per optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta, l'asseverazione può essere presentata prima della presentazione della comunicazione di opzione. La seconda opera nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi dell'opzione di cessione o sconto in fattura, quando la relativa comunicazione di opzione non sia stata presentata entro il 31 marzo 2023. In questo caso, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può inviare la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia il 30 novembre 2023.

Bonus edilizi: novità su cessione credito e sconto in fattura

Con la circolare n. 27 del 7 settembre 2023, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dal DL n. 11/2023 che ha previsto un generalizzato divieto di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta derivante dal superbonus e dagli altri bonus edilizi. I beneficiari dei bonus in argomento potranno fruire esclusivamente della detrazione ripartita su più anni d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non potendo più esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Lo sconto in fattura e la cessione del credito è ancora possibile in questi casi:

- per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali, al 16 febbraio 2023, sia stata:
 - presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
 - adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risultati presentata la Cila, nei casi d'interventi effettuati dai condomini;
 - presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.